



Sas Cisl FP-FPS - A.O.B.

ARTICOLO 40 CCNL 1999

che cosa e' ?

maggio 2009

L'art. 40 del CCNL 1998/2001 determina la riconversione delle risorse economiche precedentemente destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica individuale, per incrementare il Fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei passaggi economici orizzontali.

L'istituzione dell'indennità infermieristica risale al DPR 384 del 28/11/90 (art. 49 c.1 e 2) che recitava "... agli operatori professionali di 1° categoria, collaboratori – infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, ostetriche, assistenti sanitari – compete una **indennità annua lorda, fissa e ricorrente** di L. 2.400.000 (pari ad euro 1.240). Tale indennità è **maggiorata nel modo seguente:**

- a) al 20° anno di effettivo servizio di L. 1.200.000 (pari ad euro 620);
- b) al 25° anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000;
- c) al 30° anno di effettivo servizio di ulteriori L. 1.200.000.

Agli operatori professionali di 2° categoria – infermieri generici – l'indennità di cui al comma 1 compete nella misura del 10%."

Successivamente, con il CCNL 1998/2001, nel tentativo di stabilizzare risorse economiche ed implementare un percorso di "carriera professionale orizzontale" si definisce che:

- l'indennità fissa e ricorrente diventa parte integrante dello stipendio fondamentale;
- la parte variabile già maturata è considerata utile per l'inquadramento economico in categoria D fascia economica superiore 1-2-3. (art. 40);
- l'indennità parte variabile che sarebbe maturata dal personale al raggiungimento del 20°, 25° e 30° anno di servizio, "...**affluisce al fondo dell'art. 39 per il finanziamento dei percorsi economici orizzontali...** (art. 40) " (passaggi di fascia orizzontali).

Queste disposizioni contrattuali, **rispettate dall'azienda Bolognini solo nella fase di primo inquadramento**, spiegano in modo chiaro due cose:

1. come mai nel passaggio "automatico" degli infermieri, definito contrattualmente, dalla categoria C alla categoria D questi non sono stati tutti inquadrati nella fascia di ingresso *Do* ma, attraverso la stabilizzazione economica dell'indennità già maturata per anzianità di servizio, sono stati inquadrati in fasce diverse (D1, D2, D3 ecc.).
2. che, a decorrere dall'anno 2000 e fino a nuove disposizioni contrattuali, ***l'Azienda avrebbe dovuto incrementare il fondo destinato*** al finanziamento delle fasce con la corrispondente quota economica definita dall'anzianità del proprio personale ma non più attribuibile al singolo individuo.

Questo incremento non è stato rispettato ed è il motivo di diffida da parte delle Organizzazioni Sindacali .

FPS CISL SERIATE

